

Quaderni della
MENDOLA

A CURA DEL GRUPPO

ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO

CANONICO

Associazione Canonistica Italiana

6

I giudizi nella Chiesa.

Il processo contenzioso
e il processo matrimoniale



Glossa

L'UNITÀ DELLA GIURISPRUDENZA: SEGNATURA APOSTOLICA E ROTA ROMANA

1. PREMESSA

Dovendo pronunciarmi per la seconda volta in breve tempo su uno stesso tema, o forse meglio analogo, quello appunto dell'unità della giurisprudenza, non potrò esimermi dal riprendere almeno parte della materia e delle riflessioni già esposte in un mio precedente studio¹, cui intendo rimandare e che, *occasione data*, citerò.

Non è mio compito esporre tutta la materia concernente la competenza dei due Tribunali Apostolici, quello Supremo della Segnatura Apostolica e quello della Rota Romana, e neppure affrontare tutta la poliedrica problematica dell'unità della giurisprudenza. Mi limiterò necessariamente a considerare l'apporto di ciascuno dei due Tribunali Apostolici alla unità della giurisprudenza, secondo lo stesso titolo della relazione.

La natura prevalentemente matrimoniale del processo canonico, al di là di ogni giudizio che di essa si possa dare, connoterà prevalentemente la relazione, che si intenderà centrata sulla unità della giurisprudenza matrimoniale.

Normalmente il tema della unità della giurisprudenza è dominato, se non monopolizzato, dalla anomala situazione verificatasi in questi ultimi vent'anni circa negli Stati Uniti d'America. Una legge processuale speciale (o forse si dovrebbe dire privilegiata)² ha condotto infatti ad una colluvie inimmaginabile di processi e di sentenze di nullità matrimoniale, che non resiste ad alcun confronto con il resto della Chiesa. Si pensi al numero delle sentenze³, si pensi ai capi di nullità, si pensi alla procedura, veramente si è di fronte, com'ebbe ad accennare la stessa Segreteria di Stato, al sospetto di un divorzio sotto mentite spoglie⁴.

¹ Cf G. P. MONTINI, *La giurisprudenza dei Tribunali Apostolici e dei Tribunali delle Chiese particolari*, in *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi* [Studi giuridici, 41], Città del Vaticano 1996, 111-134.

² Cf CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, *Rescriptum*, 28 aprile 1970, in *Perio-*

dica de re morali canonica liturgica 59 (1970) 593-598.

³ Per un'ultima statistica riferentesi al 1993, cf CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the fifty-sixth Annual Convention*. Atlanta, Georgia october 10-13, 1994, Washington 1994, 233-246.

Non ritengo opportuno che il tema dell'unità della giurisprudenza (e il mio intervento) sia dominato da questa situazione, sia perché a mali estremi estremi rimedi, sia perché la prospettiva del nostro studio è essenzialmente quella italiana. Non vorrei però che sfuggissero due cose. La prima è che strutturalmente le cause ed alcune, pur limitatissime, linee del fenomeno statunitense non sono assenti nella nostra realtà ecclesiale. Basterebbe fare una mappa in Italia della giurisprudenza sul canone 1097 § 1. L'altra è che le soluzioni devono essere strutturali più che contingenti e pertanto non possono non attagliarsi ad ogni manifestazione del fenomeno della divergenza della giurisprudenza, anche alla stessa problematica esistente in ambito civile, da cui per alcuni aspetti si può prendere ispirazione.

Mi spiace dover porre anche quest'ultima premessa che, da un lato esigerebbe un lungo e interessante percorso di prova, dall'altro potrebbe apparire (ed essere probabilmente) uno dei *thema decidenda* dell'oggetto della relazione: *l'unità della giurisprudenza non è raggiungibile attraverso l'attribuzione di valore normativo alla giurisprudenza (rotale), in quanto la giurisprudenza nell'ordinamento canonico né ha né può avere forza vincolante in senso giuridico, quale cioè fonte del diritto*. Già altrove (nel mio precedente studio, citato all'inizio) ho creduto di mostrare che la giurisprudenza (rotale) non è riconosciuta fonte del diritto, prendendo le mosse sia dai cann. 16-17⁵ sia dalla retta interpretazione del can. 19⁶ sia dalla retta interpretazione (formale e materiale) delle Allocuzioni pontificie⁷. Con due precisazioni: da un lato l'eccezione alla irrilevanza normativa della giurisprudenza, che si verifica quando la medesima configuri la fattispecie normativa della consuetudine (cf cann. 23-28), anche se solo sotto la prospettiva della "consuetudo optima legum interpret" (cf can. 27)⁸. Dall'altro lato l'"altissimo valore persuasivo, didattico e orientativo"⁹ della giurisprudenza (rotale).

⁴ "Non latet autem Eminentiam Tuam quamdam inesse dynamicam impulsionem remissioni legis in re matrimoniali, cui si mos geratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur" (CONSILIIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, *Epistula ad Praesidem Conferentiae Episcopalis U.S.A. circa cessationem normarum*, 20 giugno 1973, in *Documenta recentiora circa rem matrimo-*

nialem et processualem, ed. I. GORDON - Z. GROCHOLEWSKI, I [= *Documenta recentiora I*], Romae 1977, p. 253, n. 1434).

⁵ MONTINI, *La giurisprudenza*, 133, nota 110.

⁶ *Ivi*, 123-124.

⁷ *Ivi*, 127-129.

⁸ *Ivi*, 124-126.

⁹ *Ivi*, 133.

2. L'ART. 126 DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA PASTOR BONUS

Il testo di maggior rilievo giuridico in cui appare l'espressione "unità della giurisprudenza" è senz'altro l'art. 126 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana (28 giugno 1988) in riferimento al *Tribunal Rotae Romanae*: "Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda, *unitati iurisprudentiae consulit et*, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est" (l'enfasi nel testo è nostra). È il primo testo legislativo in cui si attribuisce tale funzione al Tribunale della Rota Romana.

La chiara affermazione dell'art. 126 PB si trova anticipata quasi alla lettera nell'allocuzione di Giovanni Paolo II alla Romana Rota all'indomani della promulgazione del Codice: "*Funzione della giurisprudenza rotale [...] è quella di portare - pur nel rispetto di un sano pluralismo che rifletta l'universalità della Chiesa - ad una più convergente unità e ad una sostanziale uniformità nella tutela dei contenuti essenziali del matrimonio canonico*"¹⁰. Come pure più volte risulta citato l'art. 126 PB nelle allocuzioni seguenti alla promulgazione della Costituzione apostolica, confermando in tal modo l'importanza del testo normativo¹¹.

La norma però nel suo complesso appare contestualizzata nelle allocuzioni del Romano Pontefice alla Rota Romana, da cui emerge la configurazione che la giurisprudenza rotale possiede.

3. UNITÀ DELLA GIURISPRUDENZA¹²

Il concetto di giurisprudenza è pluriforme. Per quanto attiene all'ambito canonico e al nostro contesto, con esso termine si intende indicare *la peculiare interpretazione della legge canonica che avviene "per modum sententiae iudicialis"* (can. 16 § 3), ossia quell'interpretazione della legge che ha come autore un tribunale nell'esercizio della funzione giudiziaria, con cui definisce una controversia legittimamente trattata (cf can. 1611, 1°). Tale interpretazione ha forza di legge (e pertanto può essere chiamata "autentica") (cf can. 16 § 3), determinando quali siano gli obblighi giuridici delle parti e il modo di adempiervi (cf can. 1611, 2°). Destinatari di tale

¹⁰ AAS 75 (1983) 559.

¹¹ Cf, ad esempio, GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione* 23 gennaio 1992, n. 4, in AAS 84 (1992) 142; *Id.*, *Allocuzione* 29 gennaio 1993,

n. 4, *ivi*, 85 (1993) 1258.

¹² Cf G. GORLA, *Postille su "l'uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi"*, in *Il foro italiano* 1976, V, 127-143.

interpretazione vincolante sono esclusivamente le parti e relativamente alla materia addotta in giudizio (cf can. 16 § 3).

La pluralità di pronunce giudiziali di un tribunale e, nello stesso tempo, la pluralità di tribunali che giudicano costituiscono una massa di singole interpretazioni giurisprudenziali del dato normativo da richiedere necessariamente un criterio ordinatore, che sia cioè in grado di scoprire e mettere in luce delle costanti nella interpretazione di un medesimo dato normativo da parte di più pronunce e da parte di più tribunali.

Tale esigenza di un criterio ordinatore è talmente forte da aver forgiato un altro e ulteriore significato di giurisprudenza, in cui la caratteristica della unità, della uniformità e della coerenza fosse già contenuta. Per giurisprudenza si può intendere sia la singola interpretazione giudiziale di un dato normativo sia la "costante o uniforme interpretazione (giudiziale) del medesimo dato normativo".

In questo ultimo senso il titolo della presente relazione ("unità della giurisprudenza") conterrebbe, strettamente parlando, una tautologia, in quanto la giurisprudenza non può che essere "costante e unitaria", in quanto in caso contrario si sarebbe di fronte semplicemente a singole e isolate pronunce giudiziali, incapaci per definizione di produrre una giurisprudenza, appunto.

4. LE RAGIONI PER L'UNITÀ DELLA GIURISPRUDENZA

Le ragioni che richiedono un'unità della giurisprudenza canonica sono molteplici. Si possono menzionare le seguenti come principali.

4.1. *La natura dell'interpretazione*

L'unità della giurisprudenza è anzitutto richiesta *ab intrinseco* dalla natura dell'interpretazione in ambito canonico del dato normativo. L'interpretazione infatti nella Chiesa si pone come il procedimento destinato a raggiungere la volontà del legislatore, unica base su cui può reggere e su cui può fondarsi il dato normativo. Tale *voluntas legislatoris* è unica e puntuale all'origine della legge e pertanto tutte le pronunce di tutti i tribunali hanno un unico punto obiettivo cui dirigersi: non potranno perciò non operare che in modo unitario o almeno convergente. Tale opera interpretativa è alla ricerca dell'unica *voluntas legislatoris* che è *rationabilis*, cosicché la stessa opera interpretativa dovrà avere anzitutto la caratteristica della verità, di cui partecipa sia il legislatore sia l'interprete.

Ripeto, a questo riguardo, quanto già affermato, con una punta di rammarico, altrove: "Non nascondo la meraviglia che (proprio) il Legislatore canonico, d'altronde così attento al rapporto fra diritto e verità, abbia

attribuito esplicitamente, nel prescritto dell'art. 126 PB, alla Romana Rota (sola) funzione di unificare la giurisprudenza e non già quella (più completa) di assicurare la (cor)retta e unitaria giurisprudenza. La coerenza ai principi enunciati nei canoni 16 e 17, nonché all'intero ordinamento canonico e all'intera sistematica canonica dell'interpretazione, avrebbe richiesto di sottolineare o almeno menzionare che l'unità giurisprudenziale si costituisce non già intorno ad un potere unificatore, ma ad una ricerca comune della verità¹³.

In un contesto analogo a quello dell'art. 126 PB, l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario italiano attribuisce alla Corte di Cassazione il compito di "assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge"¹⁴.

L'interpretazione è uniforme perché vera e retta, ossia adeguata alla volontà del legislatore. Un'interpretazione, per quanto uniforme e costante, per quanto spinta verso l'uniformità, non assurge a giurisprudenza se non corrisponde alla precisa volontà del legislatore. L'espressione d'altronde più diffusa circa la giurisprudenza si riferiva infatti alla "*recta et communis iurisprudentia*"¹⁵.

Sono principi che, ancorché non capaci di forza immediata e concreta, costituiscono una base fondamentale per reggere un'interpretazione intesa come attenta e scrupolosa ricerca di una verità che trascende. Non meraviglia che per molta parte tali principi siano tralasciati dagli ordinamenti civili o, pur iscritti in essi, siano smentiti dai moderni commentatori, spesso del tutto immersi in una concezione evolutiva della interpretazione e pragmatica di essa, simile peraltro al concetto di legislazione, quale frutto di compromesso fra forze sociali che si oppongono.

L'insistenza su tale principio originario dell'interpretazione unitaria (la sua verità) permette di considerare adeguatamente il principio della severa distinzione voluto nell'ordinamento canonico fra legislatore e interprete (anche giudiziale) nonché la tutela data ai diritti primordiali di tutti i fedeli alla salvezza delle anime, attraverso l'impossibilità di piegare la interpretazione della legge a criteri (fossero anche unitari, anzi unanimi) d'utilità cosiddetta pastorale: la vera e unica utilità pastorale è già tutta determinata nella legge, in cui il legislatore ha aperto la sua volontà.

In questo contesto si comprende come la retta giurisprudenza si abbia quando il singolo caso sottoposto all'esame e al giudizio dell'autorità

¹³ MONTINI, *La giurisprudenza*, 133.

¹⁴ Art. 65, Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il corsivo è nostro.

¹⁵ "In diiudicanda re tanti momenti, qualis est matrimonialis contractus, valde periculosum est a recta et communi iurisprudentia

discedere" (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Litterae circulares de potestate iudicandi eiusque consecrariis*, 24 luglio 1972, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 62 [1973] 589 o in *Documenta recentiora* I, p. 225, n. 1327).

giudiziaria trova una giusta soluzione. L'interpretazione giudiziale (la giurisprudenza) è sempre per il singolo caso.

4.2. La certezza del diritto

Si tratta della certezza che il fedele, che intende compiere un atto, richiede in ordine agli effetti giuridici dell'atto stesso che compie. In base a questa conoscenza certa compirà l'atto responsabilmente. La certezza del diritto lo renderà anche edotto fin dall'inizio sull'esito di azioni giudiziarie che intenda introdurre o cui intenda resistere, potendosi prevedere con buona probabilità il loro esito finale. Ciò suppone normalmente la retroattività della giurisprudenza che si consolida in merito ad una determinata norma.

4.3. L'uguaglianza dei fedeli di fronte alla legge

Si tratta di un principio elementare che impone che situazioni giuridiche identiche siano giudicate in maniera identica per persone diverse. L'odiosità si coglie soprattutto nella vicinanza geografica e temporale di soluzioni diverse per casi identici¹⁶, ma non è da meno quando questi casi accadano distanziati nel tempo e nello spazio. È a tutti noto il fenomeno abusivo della "migrazione" di cause matrimoniali verso Paesi che avevano ottenuto privilegi procedurali notevoli ed avevano, di conseguenza, prodotto una giurisprudenza più "larga e benevola".

4.4. L'unità della Chiesa e perciò del suo diritto

Tale ragione si sostanzia nel fatto che la pluralità di tribunali nell'ordinamento giuridico non può provocare una pluralità di giurisdizioni sovrane, in quanto questo significherebbe la rottura dell'unità reale della comunità, cui il diritto sovrintende. All'interno delle singole giurisdizioni si potrebbe raggiungere sia la certezza del diritto sia l'uguaglianza dei fedeli di fronte alla legge, ma verrebbe posto in discriminazione l'unità della stessa Chiesa, attraverso una interpretazione diversa dei medesimi prescritti normativi.

Questo non significa negare una dinamicità al rapporto intercorrente fra Chiesa universale e Chiese particolari. Tale rapporto esiste e ben chiaramente. Non può però essere "interpretato", ossia realizzato, dalla giurisprudenza, in quanto la sua propria articolazione appartiene all'ordine legislativo. Leggi particolari promulgate dalla suprema autorità della

¹⁶ Emblematico è il caso del giudice unico di un tribunale di unica istanza (e perciò stesso supremo).

Chiesa per un limitato ambito (geografico) e leggi particolari emanate legittimamente da autorità inferiori nel proprio ambito di competenza, siano esse leggi sostanziali siano esse leggi processuali, non rompono l'unità della Chiesa e neppure l'unità della giurisprudenza. Non lo stesso si può dire di indirizzi giurisprudenziali diversi che, nell'unità del diritto obiettivo, creino diversi ordinamenti effettivi di vigenza della medesima legge¹⁷.

4.5. La salvaguardia del vincolo matrimoniale, del sacramento, della fedeltà al vangelo, del diritto naturale e del bene delle anime

È evidente che l'ordinamento giuridico della Chiesa non è a salvaguardia di una mera opportuna convivenza fra fedeli. Tutela piuttosto la verità dei beni di cui la Chiesa è custode e garante. In tal modo la divergenza della giurisprudenza matrimoniale comporta, con la lesione dell'unità dell'ordinamento ecclesiale, ancor più la probabilità della lesione del vincolo matrimoniale, dell'indissolubilità dello stesso voluta da Cristo, della fedeltà al vangelo.

“Dal momento che il matrimonio, per legge divina, è indissolubile, un qualsiasi concreto matrimonio [...] nella sua realtà sostanziale, cioè oggettiva, è valido o nullo indipendentemente dalla decisione del giudice ecclesiastico. Perciò, se il giudice sbaglia dichiarando nullo un matrimonio valido nella sua realtà esistenziale, “scioglie” ciò che Dio stesso ha reso indissolubile, dichiara cioè nullo ciò che per volontà di Dio non è nullo, “libera” le parti dagli obblighi dai quali non li può liberare, e permette loro di contrarre un concubinato. Se, al contrario, erroneamente dichiara “non constare” della nullità di un matrimonio in realtà nullo, obbliga, in opposizione alla volontà costitutiva di Dio, gli pseudo-coniugi a continuare la vita in concubinato [...] oltre ad impedire loro di esercitare il diritto fondamentale a contrarre un valido matrimonio”¹⁸.

La Chiesa si trova a tradire lo stesso mandato che la giustifica. E di fatto non è raro scorgere dietro le divergenze giurisprudenziali veri e propri errori dal punto di vista dogmatico.

¹⁷ Non è questo il caso di quelle *prae-sumptiones facti* che sorgono in base alla peculiare situazione sociale che si riscontra in una determinata area geografica. Cf, ad esempio, la presunzione che una persona sposandosi abbia voluto direttamente e principal-

mente la fecondità della comparte (cf can. 1097 § 2).

¹⁸ Z. GROCHOLEWSKI, *Processi di nullità matrimoniale nella realtà odierna*, in *Il processo matrimoniale canonico* [= *Il processo matrimoniale*], Città del Vaticano 1994², 23.

5. A CHI SPETTI PROMUOVERE L'UNITÀ DELLA GIURISPRUDENZA

L'art. 126 PB attribuisce in modo chiaro e inequivocabile la funzione di promozione dell'unità della giurisprudenza alla Rota Romana, ma è certo che tale funzione non sia esclusiva di questo Tribunale Apostolico.

Non lo prevede anzitutto il testo, che non menziona né esplicitamente né implicitamente il carattere esclusivo della funzione unificatrice della giurisprudenza.

L'esclusività è poi "esclusa" per le limitate e peculiari competenze della stessa Rota Romana. Per fare anche solo qualche esempio, la Rota Romana non potrà svolgere questa sua funzione nell'ambito della giurisprudenza del contenzioso amministrativo, in quanto non le compete, essendo proprio ed esclusivo, nel suo grado primo e supremo di giudizio, della Sezione Seconda del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; nell'ambito della giurisprudenza matrimoniale la sua funzione unificatrice troverà un limite nella competenza della Congregazione per la Disciplina dei sacramenti e il Culto divino, per quanto attiene alla inconsumazione, e della Congregazione della Dottrina della fede, per quanto attiene al privilegio della fede.

L'esclusività è poi espressamente negata, dalla competenza sulla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: "Compito della Sezione Prima del Supremo Tribunale è vigilare, secondo la sua competenza, sulla amministrazione della giustizia (che deve avvenire) a norma dei sacri canoni, e per questo tutelare una (cor)retta giurisprudenza"¹⁹. La stessa qualifica di "supremo" del Tribunale della Segnatura Apostolica sembra escludere una riserva a favore della Rota Romana nell'ambito della giurisprudenza da unificare.

¹⁹ "Sectionis primae Supremi Tribunalis est invigilare pro munere suo iustitiae ad normam SS. Canonum administrandae, ideoque rectae iurisprudentiae tuendae" (art. 17 § 1 *Normae Speciales*). Tale prescritto normativo è tuttora in vigore. Esso attuava l'art. 105 della Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* sulla Curia Romana (15 agosto 1967). Non rileva, almeno fino ad una revisione delle *Normae Speciales*, la disposizione normativa più generica del can. 1445 § 3 e degli artt. 121 ("consultit ut iustitia in Ecclesia recte administretur") e 124, 1° PB ("Supremi huius Tribunalis praeterea est rectae admini-

strationi iustitiae invigilare"). Per un decreto recente in cui la Segnatura è intervenuta "ad deviam iurisprudentiam corrigendam", ossia a mettere maggiormente in luce "iurisprudentiam fundatam in interpretatione Rev.di [...] esse prorsus a recta [ma: recta] iurisprudentia canonica aberrantem", si veda SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Decretum de recta applicatione canonum 1150 et 1608*, § 4, 23 gennaio 1996, in *Periodica de re canonica* 85 (1996) 357-360 (cf U. NAVARRETE, *Commentarium decreti Signaturae Apostolicae de recta applicatione canonum 1150 et 1608*, § 4, *ivi*, 361-362).

Che se poi si volesse estendere lo sguardo oltre l'ambito giudiziale non sarebbe difficile reperire più soggetti competenti nell'opera di unificazione della giurisprudenza:

– il *Pontificium Consilium de Legum Textibus interpretandis*, attraverso la soluzione di dubbi interpretativi, normalmente sostanziatisi in giurisprudenze discordanti, unifica indirettamente la giurisprudenza: si potrebbe ricordare la pur discutibilissima interpretazione autentica data dall'allora *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretando* sull'applicabilità del capo di nullità per *metus* ai matrimoni di non cattolici²⁰;

– la Congregazione della Dottrina della fede: basti citare la soluzione data dall'allora *Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei* al conflitto giurisprudenziale sul *verum semen* attraverso il *decretum* del 13 maggio 1977 sulla validità del matrimonio dei vasettomizzati²¹ oppure la lettera della medesima Congregazione che invita i vescovi diocesani a vigilare sulla retta dottrina dell'indissolubilità matrimoniale applicata nei tribunali ecclesiastici²²;

– il Legislatore stesso che, mutando un testo normativo, può intendere condurre ad unità indirizzi giurisprudenziali divergenti. Sembra che tale intervento si sia realizzato in ordine alla nuova dizione del can. 1097²³.

Tale carenza di esclusività della funzione unificatrice della giurisprudenza in favore della Rota Romana, anzi la esplicita o implicita partecipazione di più organi giurisdizionali e non giurisdizionali a tale funzione, non esclusiva dell'ordinamento canonico, è condivisa da tutti gli ordinamenti giuridici e non è in sé problematica. L'unità della giurisprudenza appare infatti un obiettivo cui ci si deve avvicinare sempre più, ma in una dinamica mai conclusa sia per il fatto che l'attività giurisprudenziale sempre procede senza interruzioni ed ha sempre necessità di unificarsi, sia per il fatto che

²⁰ Cf AAS 79 (1987) 1132. Cf in merito U. NAVARRETE, *Responsa Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici authentice interpretando. Adnotationes*, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 77 (1988) 497-510.

²¹ Cf AAS 69 (1977) 426. Cf, in merito al conflitto giurisprudenziale che vide contrapposti il Santo Ufficio, la Sacra Romana Rota e la Sacra Congregazione dei Sacramenti, A. SILVESTRELLI, *Circa l'impotenza e l'inconsumazione nella giurisprudenza canonica anche del S. Ufficio*, in *Monitor Ecclesiasticus* 98 (1973) 112-130.

²² Cf SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Litterae ad Episcopos loci missae circa*

munus docendi de indissolubilitate matrimonii, 11 aprile 1973, prot. n. 1284/66-139/69, in *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, ed. Z. GROCHOLEWSKI, II [= *Documenta recentiora II*], Romae 1980, p. 21, nn. 5027-5031.

²³ Cf U. NAVARRETE, *L'"error facti" e l'"error in persona"*. Relazione tenuta al XXXIIum Colloquium Iuris Canonici. 2-6 iunii 1997. Cf pure, ad esempio, la chiarificazione del Legislatore nel can. 1645 § 2, 4°: "legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit" (in corsivo l'espressione aggiunta rispetto al can. 1905 § 2, 4° del Codice del 1917).

diversa è la natura delle questioni che soggiacciono alle divergenze giurisprudenziali.

6. IL TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA

“La Rota Romana è il Tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice al fine di ricevere gli appelli”²⁴; non altrove rispetto alla natura della Rota Romana è da cercare la ragione e il mezzo principale della funzione riconosciuta al medesimo Tribunale Apostolico di procurare l'unità della giurisprudenza. È infatti in quanto tribunale di appello che la Rota Romana contribuisce alla unità della giurisprudenza, in quanto la strutturazione stessa dell'ordinamento giudiziario per gradi gerarchicamente connessi, incentrata sul Tribunale di istanza superiore della Rota, favorisce e procura il convergere ad unità della giurisprudenza²⁵.

L'unità della giurisprudenza è considerarsi sotto almeno due aspetti: l'unità interna all'organo giurisdizionale e l'unità che l'organo giurisdizionale provoca di riflesso al suo esterno.

6.1. L'unità della giurisprudenza “nella” Rota Romana

Non deve essere infatti dimenticato il primo aspetto: può creare unità solo una giurisprudenza uniforme. Ciò vale soprattutto per i tribunali superiori o supremi. Una giurisprudenza difforme o in conflitto all'interno del tribunale superiore o supremo vanificherebbe strutturalmente la sua funzione istituzionale in funzione dell'unità della giurisprudenza, in quanto i tribunali “inferiori” potrebbero almeno legittimamente appellarsi ad una delle (due) linee giurisprudenziali confliggenti del medesimo tribunale supremo.

Ciò significa almeno due aspetti. Uno positivo, l'esigenza della formazione di una giurisprudenza unitaria nella Rota; un altro negativo, per così dire, che cioè il tribunale superiore o supremo non si allontani dalla

²⁴ “Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis est Romana Rota” (can. 1443). In senso pressoché analogo l'art. 1 *Normae Romanae Rotaе Tribunalis*: “Romana Rota est Tribunal, Apostolicae Sedis ordinarium appellationis, constans...”. Una nota peculiare conterrebbe invece l'art. 126 PB, definendo la Rota Romana il Tribunale Apostolico “instantiae superioris” (il corsivo è nostro): cf, al riguardo, C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apo-*

stolica, in *Il processo matrimoniale*, 244-245.

²⁵ MONTINI, *La giurisprudenza*, 118-120. Cf pure J. LOBELL, *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la “matrimonializzazione” del processo; la tutela dell’ecosistema processuale*; il principio della legalità nell'esercizio della potestà legislativa, in *Le “Normae” del Tribunale della Rota Romana*, a cura di P.A. BONNET e C. GULLO [= *Le “Normae”*], Città del Vaticano 1997, 66.

“sua” giurisprudenza, se non con motivazione e per ragioni gravi e prevalenti²⁶.

La problematica si pone per il fatto che il Tribunale della Rota procede per Turni giudicanti, o comunque attraverso i giudizi emessi da una pluralità di persone²⁷. Ciò deve spingere anzitutto la Rota stessa a trovare mezzi giuridici per uniformare la sua stessa giurisprudenza sia in senso sincronico sia in senso diacronico.

6.2. Sentenze *videntibus omnibus*

“Per circostanze particolari si può costituire [da parte del Decano] un Turno di cinque o più Uditori, oppure di tutti assieme [= *videntibus omnibus*]”²⁸. La legge peculiare della Rota Romana non apre il significato specifico dell’aumento dei Giudici rotali in una singola causa, se non in un caso determinato, previsto dall’art. 94: “Se neppure nella seconda riunione dei Giudici si può avere la maggioranza dei voti necessaria per addivenire alla decisione, il Ponente avverta il Decano della situazione e questi provvederà aumentando il numero degli Uditori”.

Al di fuori del caso specifico riferito, invano si cercherebbe nelle *Normae Rotae Romanae Tribunalis* un accenno alla ragione dell’aumento dei Giudici rotali in una singola causa, ai criteri di scelta da parte del Decano: appare come una facoltà del medesimo, assolutamente arbitraria, per nulla diversa da quella di affidare una determinata causa ad un Turno.

Si possono prefigurare due ragioni dell’allargamento del Collegio giudicante nel singolo caso: o per difficoltà *in iure* o per difficoltà *in facto*.

In entrambi i casi è possibile aumentare i Giudici e/o giungere alla decisione *videntibus omnibus*. In entrambi i casi la decisione avrebbe la forza di fare unità all’interno della stessa Rota Romana²⁹. Così sembra

²⁶ Se e per quanto la giurisprudenza rotale “vincolasse”, vincolerebbe anche i singoli Turni giudicanti della Rota, in quanto il Turno rotale non può identificarsi con la Rota, ma è “soggetto” o “inferiore” ad essa.

²⁷ Per un analogo problema nella Corte di Cassazione che abbia diverse Corti o che giudichi tramite diverse sezioni, cf F. MAZZARELLA, *Cassazione*, in *Enciclopedia giuridica* V, Roma 1993, *ad vocem*, 2-3.

²⁸ “Pro rerum adiunctis constitui poterit Turnus quinque vel plurium Auditorum aut *videntibus omnibus*” (art. 18 § 3 *Normae Romanae Rotae Tribunalis*).

²⁹ Ciò non significa che la sentenza rotale *videntibus omnibus* abbia “una forza cogente

nei confronti dei Turni che successivamente affronteranno lo stesso problema (niente infatti impedisce che singoli Turni si discostino da quella interpretazione, *criticandola e fornendo propri argomenti*)” (C. GULLO – R. PALOMBI, *La procedura presso il Tribunale della Rota Romana*, in *Le “Normae”*, 199; il corsivo è nostro). La stessa sentenza rotale *videntibus omnibus* non è irreformabile: cf in merito all’appello della sentenza rotale decisa *videntibus omnibus* FR. ROBERTI, *De appellazione a sententia rotali prolata videntibus omnibus*, in *Apollinaris* 2 (1929) 75-76; ID., *De processibus. I. De actione. De praesuppositis processus et sententiae de merito*, II, Romae 1941², n. 131, pp. 373-374.

sia avvenuto nella famosa *videntibus novem coram* Serrano del 27 gennaio 1986³⁰, in cui si è affrontata la questione in merito alla retroattività del decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede sul *verum semen*, che aveva diviso la giurisprudenza rotale.

Non si comprende come uno strumento tanto rilevante nella formazione dell'unità interna della giurisprudenza rotale non sia stato fatto oggetto di normativa più precisa nelle nuove *Normae*, ad imitazione, ad esempio, di quanto avviene in alcuni ordinamenti giudiziari civili³¹, né sia stato messo in opera quando si è verificata la necessità abbastanza evidente³².

6.3. L'unità della giurisprudenza "a partire dalla" Rota Romana

Come abbiamo già più volte detto, l'unità della giurisprudenza trova nella Rota Romana un impulso e una ragione per la sua natura di giudice superiore di appello, in seconda istanza in modo concorrente e in terza ed ulteriore istanza in modo generalmente esclusivo. Quand'anche l'art. 126 PB non fosse stato promulgato, nondimeno la Rota Romana, per il fatto di essere Tribunale "supremo" di terza istanza di merito, avrebbe continuato a svolgere la sua funzione unificatrice.

L'importanza di tale notazione discende da alcune osservazioni:

– anzitutto una siffatta impostazione lascia intatta la figura del giudice "inferiore" che decide di fronte unicamente alla propria coscienza e alla legge³³;

– si ha inoltre un'effettività ed automaticità di effetti di convergenza, che prescindono da condizionamenti dottrinali che prevedono generalmente tempi lunghi, difficoltà oggettive e distinzioni ordinamentali;

³⁰ Cf *ATTR. Decisiones* LXXVIII, 50-75.

³¹ Si potrebbero considerare, ad esempio, le norme per la pronuncia a sezioni unite nella Cassazione italiana: "La corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel numero 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362 [= motivi attinenti alla giurisdizione]. Inoltre il primo presidente può disporre che la corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza" (art. 374 cod. proc. civ.). Cf pure art. 530 cod. pen. precedente. Cf sul punto G. GORLA, *Les sections reunies de la Cour de cassation en droit italien: comparaison avec le droit français*, in *Il foro italiano* 1976, V, 113-126.

³² Si pensi al conflitto sulla retroattività del can. 1098, rimasto senza soluzione giurisprudenziale unitaria e lasciato aperto, questione destinata ad "estinguersi per il passare del tempo".

³³ "Nel Popolo di Dio vi è dunque una pluralità di tribunali, tra loro gradualisticamente ordinati, senza che peraltro questo comporti nell'esercizio del potere giudiziario del quale sono investiti alcuna reale ed effettiva sottomissione né gerarchica né reciproca in rapporto ad alcun'altra autorità ecclesiale. I giudici godono infatti nella Chiesa di una vera autonomia processuale, che è del resto la miglior garanzia per una giusta ricerca della verità" (P.A. BONNET, *I tribunali nella loro diversità di grado e di specie*, in *Il processo matrimoniale*, 187).

– lascia al giudice “inferiore” la funzione di ispirazione per una giurisprudenza innovativa e che trova nel giudice “superiore” un necessario elemento di verifica. Questo attribuisce una necessaria dinamicità alla giurisprudenza, che trova conferma nel contributo dato dai tribunali inferiori al progresso della giurisprudenza³⁴. Non si può d'altronde dimenticare che gli Uditori rotali sono normalmente assunti dai tribunali inferiori.

6.4. *L'accesso alla Rota Romana*

Una peculiare attenzione deve perciò avere l'accesso alla Rota Romana: quanto più è aperto tanto più l'unità della giurisprudenza diviene effettiva.

L'accesso alla Rota Romana è attualmente normato dalle seguenti disposizioni³⁵, che permettono alla Rota medesima di giudicare cause:

1°. in seconda istanza per appello legittimamente interposto (cf can. 1444 § 1, 1°) da sentenze emesse da tribunali di prima istanza o dalla medesima Rota in prima istanza. In caso di appello concorrente ad altro tribunale competente di seconda istanza, prevale la competenza della Rota, in quanto tribunale di grado superiore (cf can. 1632 § 2)³⁶, fatta salva la normativa della prevenzione (cf can. 1415), qualora però il tribunale inferiore avesse già citato la parte convenuta. Fanno eccezione le cause di competenza in secondo grado della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna, per le quali l'appello alla Rota Romana è subordinato al consenso di entrambe le parti³⁷;

³⁴ Cf, ad esempio, A. STANKIEWICZ, *I doveri del giudice*, in *Il processo matrimoniale*, 312.

³⁵ Si prescinde qui dalla trattazione esplicita e completa della problematica inerente al Codice dei canoni delle Chiese orientali, che, a giudizio di alcuni canonisti, disporrebbe un regime diverso dell'appello, anche per quanto concerne la Rota, comportando in tal modo un *vulnus* alla funzione unificatrice della giurisprudenza, affidata peraltro al medesimo tribunale. Secondo questi autori la previsione del can. 1063 § 3 CCEO, che dispone la competenza del tribunale ordinario delle Chiese patriarcali in secondo grado e in ogni ulteriore grado di giudizio, costituirebbe precisamente l'eccezione prevista dal can. 1065 CCEO alla competenza in terzo grado [ed in ogni ulteriore grado] di giudizio per la Sede Apostolica (cf *ivi*). La conclusione però, come afferma R. FUNGHINI, *La competenza della*

Rota Romana, in *Le "Normae"*, 163, è “frettolosa e unilaterale”. Anche prescindendo infatti dalla attuale prassi della Rota medesima (cf J. LLOBELL, *Le norme della Rota Romana*, *ivi*, 69) e dal richiamo alle consuetudini in materia (cf FUNGHINI, *La competenza*, 164), il dato testuale del CCEO non esclude la pari competenza della Rota Romana con qualsiasi tribunale (di appello e di ulteriore istanza) legittimamente eretto nelle Chiese Orientali a norma del Codice vigente.

³⁶ Per il tribunale inferiore si produrrebbe nel caso incompetenza assoluta, a norma del can. 1620, 1°.

³⁷ Cf art. 39 *motu proprio Apostolico Hispaniarum Nuntio*, 7 aprile 1947, in AAS 39 (1947) 161. Lo stesso documento contiene varie altre eccezioni che attengono al libero accesso alla Rota Romana quale sede di appello o comunque di impugnazione: cf artt. 28; 38; 41.

2°. in terza istanza per appello legittimamente interposto (cf can. 1444 § 1, 2°) sia avverso una sentenza della Rota stessa sia avverso una sentenza pronunciata da un altro tribunale di secondo grado, purché non si sia data *res iudicata* o *res quasi iudicata*;

3°. in ulteriori istanze per appello o altre legittime impugnazioni (cf cann. 1444 § 1, 2°; 1644 § 1; 1645) sia avverso una sentenza della Rota stessa sia avverso una sentenza pronunciata da un altro tribunale in terzo o ulteriore grado³⁸;

4°. avocate dal Romano Pontefice, sia *motu proprio* sia su richiesta di una parte, e dallo stesso Romano Pontefice commesse alla Rota Romana (cf can. 1444 § 2);

5°. commesse alla Rota Romana dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nell'esercizio del suo compito di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (cf can. 1445 § 3, 1°; cf pure art. 124, 2° PB);

6°. commesse dal Romano Pontefice alla Rota Romana, in seguito all'accettazione da parte del medesimo della petizione a Lui rivolta da un fedele, in merito ad una sua propria causa, in ragione del Primato di giurisdizione del Sommo Pontefice (cf can. 1417);

7°. avocate dal Decano della Rota Romana a norma dell'art. 52 delle *Normae Rotae Romanae Tribunalis*: "Salvo il prescritto del can. 1444 § 2, il Decano, dopo aver ascoltato i due Uditori più anziani, può fin dalla prima istanza avocare le cause di cui al § 1 del medesimo canone, tutte le volte che peculiari situazioni sia di luogo che di persone urgano la avocazione medesima per il bene delle anime"³⁹. La larga formulazione del testo ha fatto pensare che tale facoltà possa "accostarsi in qualche modo a quella che sul punto è stata affidata in via ordinaria al Tribunale della Segnatura Apostolica"⁴⁰.

³⁸ Si dovrebbe qui menzionare la possibilità di chiedere la *nova causae propositio* dopo due sentenze conformi, anche affermative, adducendo come *grave argumentum* l' *error iuris* di sentenze precedenti (cf *L'attività della Santa Sede 1996*, Città del Vaticano 1997, 848). Tale possibilità è altamente significativa in ordine al perseguimento dell'unità della giurisprudenza nella Chiesa, anche perché può avere come soggetto legittimato lo stesso Difensore del Vincolo (cf C. GULLO, *La "nova causae propositio"*, in *Il processo matrimoniale*, 807-808).

³⁹ "Salvo praescripto can. 1444, § 2, De-

cani erit, auditis duobus antiquioribus Auditoribus, iam a prima instantia avocare causas de quibus in eiusdem canonis § 1, quoties peculiaris adiuncta sive locorum sive personarum propter bonum animarum id ipsum urgeant". Cf T. MAURO, *L'avocatio causae*, in *Le "Normae"*, 213-222.

⁴⁰ P.A. BONNET, *La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC*, in *Periodica de re canonica* 85 (1996) 325. Si potrebbe così ravvisare in questa facoltà uno strumento giuridico della funzione attribuita alla Rota Romana di promuovere l'unità della giurisprudenza, con gli ovvi problemi di coordinamen-

L'accesso alla Rota Romana è condizionato fortemente anche dalla conservazione ed accentuazione del contraddittorio nel processo matrimoniale: si tratta di rendersi conto che non già l'altro coniuge, rispetto all'attore, è la vera parte convenuta, quanto piuttosto il Difensore del Vincolo. Si dovrà pertanto avere riguardo a proteggere e salvaguardare la parità processuale fra la parte attrice e il Difensore del Vincolo⁴¹. L'appello *pro conscientia* del Difensore del Vincolo dopo la seconda conforme affermativa, previsto dal can. 1987 del Codice precedente, probabilmente apparirebbe oggi una buona forma di tutela dell'unità della giurisprudenza, impedendo tra l'altro il formarsi di una giurisprudenza "nazionale"⁴².

6.5. Moderazione o regolazione dell'accesso alla Rota Romana⁴³

Si deve riconoscere che ampliando l'accesso alla Rota Romana, si avrebbe sì una maggiore unità della giurisprudenza, ma si potrebbe temere una colluvie di cause per il Tribunale Apostolico e una deresponsabilizzazione dei Tribunali inferiori. Certamente sarebbe un minor male rispetto alla temuta dissoluzione del vincolo matrimoniale sacramentale, che in alcuni contesti può essere considerata una reale minaccia.

Alcune ulteriori regolazioni dell'accesso alla Rota Romana sono ipotizzabili⁴⁴, oltre quelle già messe in atto⁴⁵, senza ledere il diritto all'ap-

to con l'analogo strumento attribuito al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cf *ivi*). Sarebbe comunque possibile interporre ricorso alla (Sezione seconda della) Segnatura Apostolica contro il decreto del Decano della Rota che avochi una causa (cf *ivi*, 326).

⁴¹ Cf, ad esempio, J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la "concezione istituzionale" del processo canonico*, in *Il processo matrimoniale*, 455.

⁴² Cf, ad esempio, P.A. BONNET, *I tribunali nella loro diversità di grado e di specie*, in *Il processo matrimoniale*, 224.

⁴³ "Il problema dell'eccessivo carico di lavoro delle corti di ultima istanza è sentito nella quasi totalità degli ordinamenti contemporanei" (E. SILVESTRI, *L'accesso alle corti di ultima istanza: rilievi comparativistici*, in *Il foro italiano* 1976, V, 284). Il problema è ulteriormente caratterizzato rispetto agli ordinamenti civili (di *civil law*) da due fattori tipici dell'ordinamento canonico vigente: la necessità della duplice sentenza conforme perché si dia esecutività (il che esige che si acceda come diritto al terzo grado in caso di sentenze di-

scordanti) e il fatto che il tribunale di ultima istanza sia di merito e non già di cassazione. Tutto questo significa che non si potrà trarre ispirazione direttamente dalle severe restrizioni esistenti nella maggior parte degli ordinamenti giuridici civili (ad eccezione dell'Italia in cui vige il diritto costituzionale delle parti all'accesso alla Corte di cassazione: cf art. 111, 2° comma, Cost.).

⁴⁴ Si potrebbe negare l'appello in Rota dell'attore, se la sentenza fu affermativa, oppure della parte convenuta soccombente, se la sentenza fu negativa.

⁴⁵ Cf, ad esempio, per quanto attiene all'Italia due serie di provvedimenti: il primo teso a sospendere la concorrenza della Rota Romana coi tribunali italiani di secondo grado (dal 16 ottobre 1954 [cf SECRETARIA STATUS, *Rescriptum*, in AAS 46 (1954) 614-615] al 10 ottobre 1969 [cf SECRETARIA STATUS, *Rescriptum*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae* IV, Roma 1974, col. 5475, n. 3716]); l'altro teso a togliere alla Rota l'appello necessario dalle cause discusse in primo grado presso il tribunale del Vicariato di Roma, costituendo un

pello dei fedeli e, soprattutto, senza mortificare la funzione unificatrice della giurisprudenza della Rota Romana.

Ci si deve però chiedere se la dinamica dell'appello sia l'unica modalità per la Rota Romana di contribuire alla unità della giurisprudenza⁴⁶. Alcuni autori vanno alla ricerca di altre modalità strettamente giuridiche (o ne lamentano l'assenza) di attuazione dell'unità della giurisprudenza da parte della Rota Romana, attribuita come compito dall'art. 126 PB.

A mio giudizio non si possono scoprire o introdurre altre modalità giurisdizionali con cui la Rota Romana sia chiamata a contribuire all'unità della giurisprudenza: la natura di Tribunale (superiore di merito) lo impedisce. Risulterebbe impensabile, ad esempio, l'introduzione di un capo di nullità matrimoniale di violazione della giurisprudenza rotale.

Già sopra ho accennato alla inconsistenza del tentativo di attribuire valore normativo alla giurisprudenza (rotale), facendone una fonte del diritto.

Si deve perciò riconoscere che la strada più proficua per unificare la giurisprudenza, intervenendo sui meccanismi che *di fatto* investono l'appello, rimanga quella della *persuasione*⁴⁷. È infatti questa la forza giuridica della giurisprudenza rotale: non già la forza di legge, ma l'autorevolezza delle sue pronunce; le ragioni adottate nelle parti *in iure e in facto*, ossia nelle motivazioni delle sentenze rotali.

Lasciare infatti alla semplice e nuda strumentalità dell'appello l'unificazione della giurisprudenza potrebbe creare alcuni inconvenienti di notevole portata e comunque significherebbe misconoscere che i fenomeni e i meccanismi giuridici si connettono strettamente con situazioni di fatto, senza le quali gli strumenti giuridici sono ingovernabili⁴⁸.

tribunale di II grado nello stesso Vicariato (cf PAOLO VI, Costituzione apostolica *Vicariae potestatis*, 6 gennaio 1977, artt. 20 ["A Tribunali Dioecesano appellatur ad Sacram Romanam Rotam"] e 22 ["Ab hoc Tribunali (Regionali Latii) appellatur ad Sacram Romanam Rotam"]); GIOVANNI PAOLO II, *motu proprio Sollicita cura*, 26 dicembre 1987 [AAS 80 (1988) 121-124], che ha innovato la disciplina; cf su tutta la materia J. LLOBELL, *Il tribunale di appello del Vicariato di Roma*, in *Ius Ecclesiae* 1 [1989] 257-277).

⁴⁶ Nell'art. 126 PB si specifica che la Rota Romana procura la tutela dei diritti dei fedeli attraverso i giudizi di appello e che è di aiuto ai tribunali inferiori attraverso le proprie sentenze, intese in senso materiale. Quanto al contributo dato dalla Rota Romana all'unità della giurisprudenza, il testo dell'art. 126 PB

tace sulle modalità, limitandosi ad affermare che la Rota Romana contribuisce o provvede (*consulit*) all'unità della giurisprudenza.

⁴⁷ Cf, ad esempio, P.A. BONNET, *I tribunali nella loro diversità di grado e di specie*, in *Il processo matrimoniale*, 223.

⁴⁸ In ambito civile si parla talvolta di una nomofilachia tendenziale o dialettica che spetterebbe alla suprema Corte: "Anziché imporre loro [sc. ai tribunali inferiori] una interpretazione autoritativa, sarebbe da stabilire un "dialogo" per meglio giungere, persuasivamente, all'interpretazione accettata perché accettabile, in quanto più razionale e meglio consona ai principi-guida costituzionali" (MAZZARELLA, *Cassazione*, 4). Si deve però notare che questa impostazione non può partire né dal presupposto del superamento del principio dell'unicità dell'interpretazione

Assumerà grande rilievo in quest'ottica la pubblicazione, la diffusione e la traduzione delle sentenze rotali. Quanto più la giurisprudenza rotale è conosciuta e assimilata, tanto più l'appello diviene per gran parte superfluo o comunque marginale o comunque rispondente a esigenze diverse da quelle connesse con la promozione dell'unità della giurisprudenza⁴⁹.

Se per il primo aspetto (pubblicazione della giurisprudenza) si è giunti ad un grado soddisfacente, tramite la riduzione dell'intervallo tra emanazione e pubblicazione delle sentenze nella collezione ufficiosa e tramite la messa a disposizione integrale di decreti e di sentenze su supporto ottico, per i rimanenti aspetti (diffusione e traduzione) vi sono note dolenti a riguardo della lingua latina.

In merito a quest'ultimo aspetto si dovrebbe almeno procedere alla massimizzazione ufficiale di ogni sentenza rotale nelle principali lingue moderne. L'esperienza della Cassazione italiana al riguardo potrebbe insegnare⁵⁰.

7. IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA

Il compito di unificazione della giurisprudenza non è esclusivo della Rota Romana. Ne è coinvolto in senso proprio anche il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in forza della sua qualifica di tribunale "supremo" e in forza dell'art. 17 § 1 delle *Normae Speciales* che lo reggono.

Ancor più direttamente la responsabilità del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella unificazione della giurisprudenza appare nelle competenze di cui è dotato e nelle prassi che pone in atto. Per procedere in forma ordinata si potrebbe tener conto della larvata distinzione

esatta della legge né dal presupposto della autorità processuale, nel singolo caso, della pronuncia del supremo tribunale. Può invece affiancarsi, quale ottimo mezzo operativo, all'autorità formale delle singole pronunce del supremo tribunale e essere giustificata dalla molteplicità di fonti dell'uniformità della giurisprudenza. Certo in sé esige ed implica "una raccomandazione alla Corte di fare bene il suo lavoro, certo esemplare, di vertice giudiziario, non essendo chiaramente tale quello che prescindesse dalla capacità di persuadere" (*ivi*).

⁴⁹ Anche se riduttiva e per certi versi mistificatoria, è certamente suggestiva la raccomandazione di W. Varvaro ai colleghi giuristi e giudici americani: "We must speak the language of the Rota if we wish to be heard" (*Trends in Rotal Jurisprudence: Surveying U.S.A. Cases (1980-1985)*, in *Proceedings of Canon Law Society of America* 1991, 61).

⁵⁰ Cf art. 68 dell'ordinamento giudiziario, approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che prevede l'Ufficio del Massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione.

della Segnatura Apostolica in tre Sezioni, omettendo ovviamente la Seconda, inerente al contenzioso amministrativo.

7.1. Sezione Prima

1°. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è competente a conoscere le querele di nullità avverso sentenze rotali (cf can. 1445 § 1, 1°; art. 122, 1° PB; artt. 17 § 2, 1°; 19; 23-59 *Normae Speciales*)⁵¹, come pure avverso sentenze interlocutorie e decreti decisori della Rota, purché abbiano “vis sententiae definitivae”.

2°. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è competente a conoscere le petizioni di *restitutio in integrum* avverso sentenze rotali (cf can. 1445 § 1, 1°; art. 122, 1° PB; artt. 17 § 2, 2°; 20; 23-59 *Normae Speciales*), come pure avverso sentenze interlocutorie e decreti decisori della Rota, purché abbiano “vis sententiae definitivae”.

3°. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è competente a conoscere i ricorsi avverso decreti rotali che abbiano respinto richieste di *nova causae propositio* (cf can. 1445 § 1, 2°; art. 122, 2° PB; artt. 17 § 2, 3°; 64-67 *Normae Speciales*)⁵².

Attraverso la conoscenza e la definizione giudiziali di questi ricorsi la Segnatura Apostolica ha anzitutto la possibilità di esprimersi in modo autorevole sul diritto processuale, formando una unità della giurisprudenza in ambito procedurale⁵³. Ciò accade se si pone mente ai motivi di impugnazione che sostengono la querela di nullità (cf cann. 1620 e 1622) nonché ai contenuti prevalenti delle sentenze interlocutorie e dei decreti decisori.

⁵¹ L'art. 19 § 5 delle *Normae Speciales* ha definitivamente risolto il dubbio relativo alla competenza della Segnatura Apostolica quando la querela di nullità avverso una sentenza rotale era cumulata con l'appello: “Si contra eandem sententiam rotalem querela nullitatis cum appellatione cumuletur, illa coram Signatura, haec coram turno superiori Sacrae Rotae proponenda est. Sed definitio querelae, ut par est, definitionem appellationis praecedere debet”. Sulla questione cf A. STANKIEWICZ, *Le impugnazioni delle decisioni rotali*, in *Le “Normae”*, 256-258.

⁵² Il decreto che rigetta per la prima volta la *nova causae propositio* non può essere conosciuto dalla Segnatura Apostolica poiché “recursus patet seu ius appellandi ad Turnum sequentem” (coram LEFEBVRE, 17 dicembre 1966, in *SRR Dec.* LVIII, p. 954, n. 5; più recentemente cf una *Theatina seu Aprutina*,

coram STANKIEWICZ, 27 ottobre 1988, n. 7). Il ricorso alla Segnatura Apostolica è ammissibile solo dopo il decreto che confermi il rigetto (cf A. STANKIEWICZ, *Le impugnazioni*, 266 nota 88). In senso difforme GULLO, *La “nova causae propositio”* 822-823; cf pure *ivi*, nota 79.

⁵³ Ciò non toglie però che anche alla Rota Romana compete la trattazione delle querele di nullità, secondo la normativa, avverso sentenze di tribunali inferiori (cf, ad esempio, A. STANKIEWICZ, *Ex decreto rotali: de nullitate sententiae ob vitium substantiale in actorum publicatione deque propositione querelae nullitatis incidenter in gradu appellationis*, in *Periodica de re canonica* 84 [1995] 553-570). Lo stesso vale per la trattazione, in circostanze analoghe, della *restitutio in integrum* (cf, ad esempio, *Decretum Turni coram R.V.D. Daniel Faltin*, *ivi*, 143-154).

Non si limita però alla forma o alla procedura la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, poiché non è difficile considerare che attraverso l'impugnazione per *restitutio in integrum* e attraverso il ricorso per *nova causae propositio* (can. 1644 § 1), alla Segnatura Apostolica è offerta una, seppur limitata, possibilità di fare giurisprudenza sul dato sostanziale⁵⁴. Basti qui ricordare che nella *restitutio in integrum* l'evidente ingiustizia può constare anche per il fatto che "legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit" (can. 1645 § 2, 4°). E tale motivo di impugnazione ricorre *a fortiori* anche nella *nova causae propositio*, relativamente alle cause matrimoniali, in quanto cause attinenti allo stato delle persone, sia sotto la forma di grave violazione di leggi non meramente processuali sia sotto la forma dell'evidente errore di diritto sostanziale⁵⁵. Non è un caso che proprio in questa sezione sia stata individuata una qualche analogia fra il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Supremo Tribunale di Cassazione⁵⁶.

7.2. Sezione Terza

Dal compito affidato al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di tutelare la (cor)retta giurisprudenza vengono fatti discendere i seguenti principali tipi di provvedimenti:

A. Pronunce "nel merito" della causa (matrimoniale)

1°. Definizione in via amministrativa delle cause matrimoniali deferite alla Santa Sede e che non richiedono "accuratiorem disquisitionem seu investigationem"⁵⁷;

⁵⁴ La necessità di rinvio per il successivo giudizio di merito al giudice rotale (cf artt. 58 § 3 e 67 *Normae Speciales*) e la costante proponibilità dei rimedi in oggetto, comprendono la natura di giudicato dell'intervento della Segnatura Apostolica, ossia l'obbligo per il tribunale della Rota di "seguire" i principi di diritto enucleati dalla Segnatura Apostolica nel giudizio rescindente.

⁵⁵ Cf GULLO, *La "nova causae propositio"*, 805-812. Per un'indicazione della giurisprudenza pacifica cf *ivi*, 805 nota 35; 812 nota 51. Cf pure, ad esempio, *una Corporis Christi coram* STANKIEWICZ, 16 maggio 1980, nn. 7-11, in *Il Diritto Ecclesiastico* 90 (1980) II, 199-201; cf, in specie, n. 9 ove è citata esplicitamente un'ammonizione della Segnatura Apostolica alla giurisprudenza matri-

moniale dei tribunali olandesi.

⁵⁶ Cf I. GORDON, *Normae Speciales Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae. Introductio*, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 59 (1970) 91.

⁵⁷ Cf SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Declaratio de competentia Dicasteriorum Curiae Romanae in causis nullitatis matrimonii post Const. "Regimini Ecclesiae Universae"*, 20 ottobre 1970, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 60 [1971] 326-327 o in *Documenta recentiora* I, pp. 205-206, nn. 1253-1259; Z. GROCHOLEWSKI, *La facoltà del Congresso della Segnatura Apostolica di emettere dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa*, in *Investigationes theologico-canonicae. Miscellanea in honorem W. Bertrams, Romae 1978*, 211-232; *Id.*, *Dichia-*

2°. Definizione di alcune cause matrimoniali "esemplari"⁵⁸. Non è particolarmente significativo notare che qui la Segnatura Apostolica ha giudicato in forza della commissione pontificia⁵⁹, sia perché tale commissione è stata richiesta dalla medesima Segnatura, sia perché la stessa richiesta era motivata da una precisa volontà che supponeva competere alla Segnatura la funzione di "indirizzare" la giurisprudenza in modo unitario, sia perché le pronunce furono accompagnate da provvedimenti amministrativi della Segnatura che fecero ben comprendere il significato del giudizio instaurato dal medesimo organo di giustizia⁶⁰.

B. Interventi su sentenze e processi (matrimoniali)

L'intervento su sentenze e processi matrimoniali deve per parte nostra considerare due momenti: quello in cui pervengono alla Segnatura

razioni di nullità di matrimonio in via amministrativa da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in *Ephemerides Iuris Canonici* 37 (1981) 177-204; R. L. BURKE, *La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, 93-105. Sia BONNET (*La competenza*, 32-33) sia DE DIEGO-LORA (*I tribunali della Sede Apostolica*, in *Il processo matrimoniale*, 294-297) negano che tale facoltà sia tuttora vigente.

⁵⁸ È evidente tale intendimento (e talvolta pure l'efficacia ottenuta) nelle seguenti pronunce:

1°. Circa il difetto del "ritus sacer" nei matrimoni degli ortodossi di rito bizantino (28 novembre 1970, in *Apollinaris* 44 [1971] 24-25 e 48 [1975] 19-28 o in *Periodica de re morali canonica liturgica* 60 [1971] 306-308; per l'indicazione della giurisprudenza rotale divergente cf *Documenta recentiora*, I, p. 54, nn. 5130-5131);

2°. Circa l'impedimento di "mixta religio" in virtù del can. 72 § 1 del Concilio Trulano (1° luglio 1972, in *Apollinaris* 46 [1973] 255-277 o, sotto forma di articolo, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 62 [1973] 11-38);

3°. Circa la dottrina del matrimonio nella Costituzione pastorale *Gaudium et spes* e l'impotenza morale (*Haarlemen.*, 5 dicembre 1972, in *Periodica de re morali canonica litur-*

gica 62 [1973] 567ss o in *Apollinaris* 45 [1973] 281ss o in *Documenta recentiora* I, pp. 24-28, nn. 57-72);

4°. Circa il difetto del "ritus sacer" presso gli scismatici armeni (23 novembre 1974, in *Apollinaris* 49 [1976] 19-29; per l'indicazione della giurisprudenza rotale divergente cf *Documenta recentiora*, I, p. 55, nn. 5136-5137);

5°. In merito alla dottrina del matrimonio nella Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, come "communio vitae et amoris coniugalitatis" (29 novembre 1975, in *Apollinaris* 49 [1976] 31-48 o in *Periodica de re canonica morali liturgica* 66 [1977] 297-320 o in *Documenta recentiora* II, pp. 35-53, nn. 5077-5128).

⁵⁹ Cf, ad esempio, J. LLOBELL, *La genesi della sentenza canonica*, in *Il processo matrimoniale*, 713 nota 66.

⁶⁰ Cf le *animadversiones* che la Segnatura Apostolica aggiunse alla pubblicazione della sentenza del 28 novembre 1970 circa il difetto del "ritus sacer" nei matrimoni degli ortodossi di rito bizantino (cf *Documenta recentiora* II, pp. 56-57, nn. 5141-5145; in specie p. 57, n. 5145), e che dichiarò non più vigenti dopo alcuni anni (SUPREMIUS SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Litterae ad Em.mum Episcopum Moguntinum*, 10 maggio 1976, prot. n. 7209/75, in *Documenta recentiora* II, pp. 111-112, nn. 5406-5411; Id., *Litterae ad Rev. Officiale Parisiensem*, 6 giugno 1977, prot. n. 8778/77, ivi, p. 113, n. 5412).

Apostolica le sentenze e quello in cui le sentenze vengono commesse dalla Segnatura Apostolica.

Pervengono alla Segnatura le sentenze su richiesta della Segnatura, a norma dell'art. 12 delle Lettere circolari *Inter cetera*, inviate dalla Segnatura Apostolica ai Presidenti delle Conferenze episcopali (28 dicembre 1970); su denuncia formale di una delle parti (normalmente la parte convenuta)⁶¹; su denuncia dell'autorità ecclesiastica investita dell'esecuzione della sentenza di nullità matrimoniale⁶²; su denuncia del vescovo diocesano tenuto alla vigilanza sul tribunale che ha emesso la sentenza di nullità matrimoniale; su denuncia da parte di giornali e della stampa; su remissione in vista degli effetti civili da attribuirsi alle sentenze matrimoniali a norma di disposizioni pattizie.

Gli interventi della Segnatura sulle sentenze sono diversi, anche cumulati: proibizione dell'esecuzione della sentenza matrimoniale di nullità; commissione del giudizio di querela di nullità della sentenza; commissione del giudizio in primo grado; commissione del giudizio in secondo grado o ulteriore grado; imposizione del grado di appello in uno specifico tribunale.

Le commissioni o imposizioni dei giudizi avvengono, a scelta del Supremo Tribunale, al tribunale competente di I o II grado oppure alla Rota Romana.

È evidente che tali interventi sono giustificati da dubbi in ordine "alla retta applicazione della legge sia *in procedendo* sia *in decernendo*"⁶³.

C. Interventi sulla giurisprudenza

Il Tribunale della Segnatura Apostolica può inviare osservazioni circa i difetti giurisprudenziali di un determinato tribunale o di una intera Chiesa locale⁶⁴.

⁶¹ Cf, ad esempio, *una Denvierien. coram* POMPEDDA, 4 maggio 1992, n. 1, in *ARRTr. Decisiones* LXXXIV, 222.

⁶² Cf, ad esempio, *una Portlanden. in Oregon coram* DI FELICE, 9 maggio 1984, n. 2, in *Monitor Ecclesiasticus* 109 (1984) 432-433.

⁶³ SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Litterae circulares de potestate iudicandi eiusque consecrariis*, 24 luglio 1972, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 62 (1973) 589 o in *Documenta recentiora* I, p. 225, n. 1328. In merito ad alcuni elementi circa l'esito di tali interventi della Segnatura Apostolica in ordine alla giurisprudenza matrimoniale dei tribunali statunitensi cf W.

VARVARO, *Trends in Rotal Jurisprudence*, 19-62; ID., *Rotal Jurisprudence 1985-1990*, ivi 1993, 156-166.

⁶⁴ Cf le osservazioni rivolte alla Conferenza episcopale olandese (30 novembre 1971, in *Apollinaris* 46 [1973] 294-298 oppure in *Periodica de re morali canonica liturgica* 62 [1973] 582-587 oppure in *Documenta recentiora*, I, pp. 20-23, nn. 26-56), alla Conferenza episcopale statunitense (14 dicembre 1977, in *The Jurist* 38 [1978] 218-224 oppure in *Revista española de derecho canónico* 36 [1979] 381-385) e alla Conferenza episcopale spagnola (21 marzo 1978, in *Revista española de derecho canónico* 37 [1980] 71-78).

D. Consulenza e interpretazione

“Anche se per sé non spetta alla Segnatura Apostolica rilasciare consultazione [...] sempre provvede a dare una risposta. Lo fa in diversi modi, dipendentemente dalla natura del quesito: trasmette un voto di un suo perito, di una risposta più impegnativa in forza [*rectius*: forma] di dichiarazione...”⁶⁵.

E. Interventi amministrativi in materia giudiziaria

Gli interventi della Segnatura Apostolica possono essere di diversa formalità, tutti però accomunati dall'esercizio della potestà esecutiva o amministrativa. I principali interventi nell'ambito di competenza della “vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia” (can. 1445 § 3, 1°; art. 124, 1° PB)⁶⁶ si possono ricondurre a:

– *decreti generali esecutivi*, a norma del can. 31 § 1, con cui “vengono maggiormente determinati i modi da osservare nell'applicare la legge o si urge la osservanza delle leggi”⁶⁷;

– *decreti singolari*, a norma del can. 48, con cui, “secondo le norme del diritto è data per un caso particolare una decisione”⁶⁸;

⁶⁵ Z. GROCHOLEWSKI, *Linee generali della giurisprudenza della Segnatura Apostolica relativamente alla procedura nelle cause matrimoniali*, in *Monitor Ecclesiasticus* 107 (1982) 256. Per quest'ultima forma cf, ad esempio, FR. DANEELS, *Brevis introductio ad declarationem Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis de foro plerarumque probationum*, in *Iustus Iudex*. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag, edd. KL. LÜDICKE - H. MUSSINGHOFF - H. SCHWENDENWEIN, Essen 1990, 401-417.

⁶⁶ Non è raro il caso che la Segnatura Apostolica intervenga amministrativamente in occasione di richieste rivoltele (dubitativamente o impropriamente) in forza di altre sue competenze: cf, ad esempio, SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Decretum de foro competenti in causa nullitatis matrimonii*, 6 aprile 1973, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 62 [1973] 590-591 o in *Documenta recentiora* I, pp. 217-218, nn. 1299-1301.

⁶⁷ Cf SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Responsio per generale decretum ad propositum quaesitum de can. 1673, 3° CIC*, 6 maggio 1993, in *AAS* 85 (1993) 969-970. Cf, per un commento, R. RODRIGUEZ-

OCAÑA, *Breve comentario al Decreto general de la Signatura sobre el c. 1673, 3º*, in *Ius canonicum* 34/68 (1994) 643-650; E. BAURA, *La funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia*, in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 353-365; J.L. ACEBAL LUJÁN, *El fuero competente matrimonial: canon 1673, 3º. Texto y comentario*, in *Revista española de derecho canónico* 51 (1994) 185-189. Il decreto, “stilato con esemplare accuratezza sotto il profilo formale” (E. BAURA, *La funzione*, 359), anzi addirittura in forma “desproporcionada” (cf ACEBAL LUJÁN, *El fuero*, 189) ha come oggetto non già l'interpretazione del can. 1673, 3°, ma la semplice dichiarazione (cf *declarat*; *declaratio*) di inammissibilità di una precisa prassi sottoposta alla Segnatura sotto forma di quesito (cf *responsio*), trasmessogli dal Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi.

⁶⁸ Cf SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Dichiarazione sulla giurisdizione della Chiesa riguardo al matrimonio celebrato tra due acattolici*, 28 maggio 1993 (Prot. 23805/92 V.T.), in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 366. Cf, per un commento, M.A. ORTIZ, *Note circa la giurisdizione della Chiesa*

– risposta “*ad modum rescripti*”, in cui, rispondendo ad un quesito posto relativamente ad un caso particolare, “espone con maggiore chiarezza quanto già stabilisce il diritto vigente e permette, con la massima autorità, di evitare dubbi soggettivi, perplessità o controversie”⁶⁹;

– atto amministrativo “*in casu particulari*”, che “non lega se non le persone [...] per le quali è stato dato” (can. 16 § 3)⁷⁰;

– dichiarazione, in cui “si ricordano, in generale, una serie di cose ben conosciute e non discusse dalla dottrina o dalla prassi dei tribunali”⁷¹;

sul matrimonio degli acatolici, in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 367-377; R. RODRIGUEZ-OCAÑA, *Notas al decreto-declaración del STSA: la jurisdicción eclesiástica y los matrimonios de los acatólicos*, in *Ius canonicum* 34/68 (1994) 653-659. In questo caso si tratterebbe di “un’interpretazione dichiarativa data mediante atto amministrativo *ex can. 16 § 3*” (ORTIZ, *Note*, 369) ad un dubbio soggettivo sorto in chi deve applicare una norma di per sé chiara (cf *ivi*, 368). Anche in questo caso il decreto è dato sotto forma di dichiarazione (*declarat*). Cf pure SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Decretum de recta applicatione canonum 1150 et 1608*, § 4, 23 gennaio 1996, in *Periodica de re canonica* 85 (1996) 357-360. Cf, per un commento, U. NAVARRETE, *Commentarium decreti Signaturae Apostolicae de recta applicatione canonum 1150 et 1608*, § 4, *ivi*, 360-385. La forma del documento in quest’ultimo caso è di dichiarazione e di decreto. Pur concernendo un caso particolare “*eius significatio est universalis*” (*ivi*, 385).

⁶⁹ J.L. ACEBAL LUJÁN, *La declaración de nulidad del matrimonio de dos católicos. Texto y comentario*, in *Revista española de derecho canónico* 49 (1992) 694. Cf SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Responsio in casu particulari seu “in re peculiari” ad propositum quaesitum de statu libero nupturientium*, 1° febbraio 1990, in *AAS* 84 (1992) 549-550. Cf, per un commento, ACEBAL LUJÁN, *La declaración*, 692-697; U. NAVARRETE, *Commentarium*, in *Periodica de re canonica* 82 (1993) 341-352; A. LEITE, *Comentario*, in *Forum canonicum* 2/3 (1992) 2-3. Il documento è dato sotto forma di risposta (*respondet*). Cf pure SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Responsa de habilitate ad accusandum matrimonium*, 20 giugno 1970, in *Apollinaris* 43 (1970) 520 o in *Periodica de re morali ca-*

nonica liturgica 60 (1971) 323-324 o in *Documenta recentiora* I, pp. 214-215, nn. 1286-1290.

⁷⁰ Cf SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Responsio in casu particulari de inidoneitate advocatorum qui in unione irregulari vivunt ad patrocinium in causis nullitatis matrimonii exercendum*, 12 luglio 1993, Prot. n. 24339/93 V.T., in *Periodica de re canonica* 82 (1993) 699-700. Cf, per un commento, R. L. BURKE, *Commentarium*, *ivi*, 701-708 (oppure *Abogados, uniones matrimoniales irregulares y causas de nulidad matrimonial. Texto y comentario de una Respuesta del Tribunal Supremo de la Signatura Apostolica*, in *Revista española de derecho canónico* 51 [1994] 639-645). Il documento è dato sotto forma di dichiarazione (*declarat*). La competenza della Segnatura in questo caso non è esplicitamente citata nel testo del documento, ma risulta essere comunque il suo compito di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia (cf *ivi*, 701). La valenza oltre il caso particolare deciso è messa in luce dal fatto che “*mentem Signaturae Apostolicae revelat seu praxim Curiae Romanae praebet. Argumenta propterea in responsione adducta sunt considerata pro solutione aliorum huius modi casuum*” (*ivi*, 702).

⁷¹ J.L. ACEBAL LUJÁN, *El fuero competente. Textos y comentarios a declaraciones recientes del S. T. de la Signatura Apostolica*, in *Revista española de derecho canónico* 47 (1990) 202. Cf SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Declaratio. De foro plerumque probationum*, 27 aprile 1989, in *AAS* 81 (1989) 892-894. Cf, per un commento, ACEBAL LUJÁN, *El fuero competente*, 201-209; G. READ, *Competence under canon 1673, n. 4: Declaration by Signatura Apostolica*, in *CLSN* 82 (1990) 8-14; FR. DANEELS, *Brevis introductio*, 401-417 (oppure *The “Forum of Most of*

– *lettere circolari*, in cui “si richiamano alla mente” disposizioni “già apertamente stabilite” nei prescritti codiciali o normativi⁷².

8. PER L'UNITÀ DELLA GIURISPRUDENZA È MEGLIO UN TRIBUNALE DI CASSAZIONE O UN TRIBUNALE SUPERIORE (O SUPREMO) DI TERZO E/O ULTERIORE GRADO?

Si tratta di un quesito ineludibile, tenuto conto del contesto dei principali ordinamenti civili in cui la Chiesa vive. Questi hanno adottato per parte prevalente il c.d. sistema di Cassazione, inaugurato dalla Rivoluzione francese, portato in altri contesti dalle conquiste di Napoleone e poi rimasto in molti ordinamenti giuridici statali occidentali⁷³.

In questi ordinamenti al vertice dell'apparato giudiziario v'è non già una corte suprema di merito, bensì una corte suprema di legittimità. Ad essa è affidata soprattutto “l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto obiettivo nazionale”⁷⁴. La Corte di Cassazione non è chiamata a giudicare del merito, del fatto; non interviene (direttamente) nella questione sottoposta al tribunale (inferiore); non considera i diritti soggettivi di cui si tratta nella contenzione giudiziaria. Si limita a verificare se nella vicenda giudiziaria, che si è sviluppata a seguito dell'invocazione del ministero del giudice, è stata applicata in modo corretto la legge sia sostantiva sia processuale. In caso affermativo la decisione giudiziale viene rafforzata attraverso il passaggio in giudicato cui non è più possibile opporre alcuna impugnazione. In caso contrario la Corte cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice proprio, che sarà chiamato ad applicare il principio giuridico affermato dalla Corte nel rinvio.

Di fronte a questo sistema prevalente potrebbe apparire antiquato il sistema canonico, nel quale al vertice della giurisdizione vi è un tribunale di merito. Ma sarebbe un'impressione fallace. Per tre ragioni almeno.

the Proofs”, in *The Jurist* 50 [1990] 289-309). Cf pure SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Declaratio. De foro competenti in causa nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia latam*, 3 giugno 1989, in AAS 81 (1989) 988-990. Cf, per un commento, ACEBAL LUJÁN, *El fuero competente*, 209-214; G. READ, *Re-trial of Case on Same Grounds in Same Instance: Declaration by Segnatura Apostolica*, in CLSN 82 (1990) 15-19.

⁷² Cf SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLI-

CAE TRIBUNAL, *Litterae circulares circa recursus interpositos ad Sanctam Sedem*, 13 dicembre 1977, in AAS 70 (1978) 75.

⁷³ Cf P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile I-II*, Torino 1920 (oppure in *Id.*, *Opere giuridiche VI-VII*, con presentazioni di V. Andrioli e M. Cappelletti, Napoli 1976).

⁷⁴ Cf art. 65 dell'ordinamento giudiziario, approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Anzitutto già da tempo insigni autori hanno messo in luce le ragioni squisitamente politiche che hanno generato e permesso l'affermazione del sistema di Cassazione, nonché le carenze oggettive di un tale sistema.

In secondo luogo è stato fatto giustamente osservare che i fini perseguiti dalla Corte di Cassazione, ossia di unificazione della giurisprudenza, discendono più dal semplice fatto di essere tribunale supremo che dalla specifica conformazione procedimentale cassatoria⁷⁵.

Infine si deve considerare come il sistema del tribunale supremo di merito, oltre ad essere stato sperimentato per secoli negli ordinamenti giuridici, appare per molti versi opportuno e peculiarmente adatto alle caratteristiche della giustizia nella Chiesa⁷⁶, senza impedire di ottenere i frutti propri del sistema di Cassazione, tra cui particolarmente l'unità della giurisprudenza.

CONCLUSIONE

Dalla esposizione presentata emergono alcuni punti principali che si vorrebbero richiamare riassuntivamente:

1° l'unità della giurisprudenza è subordinata alla verità della giurisprudenza, cui sono chiamati tutti e singoli i giudici, a qualsiasi grado di giudizio appartengano;

2° il primordiale e originario metodo che procura l'unità della giurisprudenza è il sistema delle impugnazioni che dev'essere perfezionato anche per il tramite di un contraddittorio pieno, che ricuperi anche il Difensore del Vincolo come parte di esso;

3° la conoscenza della giurisprudenza dei tribunali superiori e della Rota Romana fa parte degli obblighi deontologici del giudice, senza per questo che la medesima giurisprudenza assurga a fonte del diritto o a vincolo giuridico per i singoli giudici;

⁷⁵ "Il problema è allora di vedere se l'art. 65, con i fini "speciali" che esso pone, sia capace di dire qualcosa sulla specificità della Corte di cassazione. Non ci si può difatti sottrarre al dubbio che si tratti in fondo di fini che sono assicurati da qualsiasi "tribunale supremo" [...], ma che non spiegano perché la Corte sia organizzata nel modo in cui lo è positivamente, né perché differisca, poniamo, da un tribunale supremo di revisione o di terza istanza [...]. Prendiamo per esempio la "esatta osservanza della legge". È chiaro che qualsiasi giudice "supremo" è in grado,

proprio in forza di codesto suo attributo, di assicurarla: la legge difatti non potrà che essere quella interpretata e da lui voluta, se veramente a codesta sua supremazia si vuol dare un contenuto concreto. E lo stesso si può dire per l'"uniforme interpretazione" [...] "(F. MAZZARELLA, *Cassazione*, 2).

⁷⁶ "Quello della Rota si trova in una posizione più vicina a quella delle parti, ai loro interessi giuridici e diritti contesi, per essere un tribunale di istanza, anche se di istanza superiore" (DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* §, 265).

4° la funzione unificatrice della giurisprudenza appartiene in un ordinamento giuridico a più organi e a diverse funzioni, che devono operare sinergicamente. Limitatamente alla funzione unificatrice della giurisprudenza svolta dalla medesima giurisprudenza, essa si realizza tramite i giudici supremi, per quanto svolgano, in un determinato ordine, un giudizio supremo, sia esso di merito sia esso di forma;

5° la funzione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nell'ambito della giurisprudenza non ha a tutt'oggi raggiunto un grado sufficiente di chiarezza: accanto a sentenze di merito "esemplari" emesse dal Supremo Tribunale, abbiamo oggi due prassi prevalenti: una in cui il Supremo Tribunale interviene al di fuori dell'ordine giudiziario (senza cioè le garanzie giurisdizionali) per impedire l'esecuzione di sentenze conformi e commettendo le cause ad ulteriori gradi di giudizio; l'altra in cui il Supremo Tribunale sembra far consistere la sua funzione nei confronti della giurisprudenza vigilando sull'attività dei tribunali e emettendo dichiarazioni e risposte su questioni prevalentemente processuali, ossia procedurali.

Si dovranno forse attendere le nuove *Normae Speciales* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per poter dire in quale direzione si orienterà la funzione del Supremo Tribunale in tema di unità della giurisprudenza.

G. Paolo Montini